

Competenze INGEGNERI sezione B

1. Normative di riferimento
2. Punti fermi inderogabili
3. Definizione del range delle competenze

1. Normative di riferimento

In questo punto si vogliono elencare le normative cui è necessario e imprescindibile fare riferimento.

In particolare tali norme sono:

- Regio Decreto 2537/1925 art. 51-54 che stabilisce le competenze per le professioni di ingegnere e architetto;
- Regio Decreto 274/1929 art. 16 che stabilisce le competenze per la professione di geometra;
- Regio Decreto 275/1929 art. 16 che stabilisce le competenze per la professione di perito industriale;
- DM 509/1999 (e L. 127/1997) riguardo all' "autonomia" degli atenei;
- DPR 328/2001 in particolare art. 16 e art. 45 per le competenze per le professioni di architetto e ingegnere inior;
- DM 270/04 (modifica il DM 509/99) riguardo all' "autonomia" degli atenei.

2. Punti fermi inderogabili

Si elencano qui in maniera sintetica e schematica alcuni punti inderogabili, dettati dalle norme, dalla logica, dal buon senso.

Per una più veloce lettura e per non generare incertezze si parlerà delle professioni in ingegnere e ingegnere inior riferendoci alle stesse come "ingegnere A" e "ingegnere B" con ovvio riferimento alla sezione di appartenenza negli ordini provinciali.

Fermo restando i limiti imposti dal settore di appartenenza (*Civile-Ambientale, Industriale, dell'Informazione*), debbono essere sempre rispettati i seguenti principi:

- Le competenze dell'ingegnere B debbono essere meno ampie di quelle dell'ingegnere A;
- Le competenze dell'ingegnere B debbono essere più ampie di quelle dei tecnici diplomati;
- In nessun caso ciò che è di competenza dei tecnici diplomati può essere escluso dalle competenze dell'ingegnere B, così come in nessun caso ciò che è di competenza dell'ingegnere B può essere escluso dalle competenze dell'ingegnere A;
- I primi due punti (insitamente racchiusi nel terzo punto) debbono essere il principio di fondo di ogni norma che riguardi le competenze delle professioni e/o specifiche norme di settore;
- Fermo restando che all'interno del proprio settore di appartenenza l'ingegnere A non ha limiti di alcuna natura, le competenze dell'ingegnere B non possono essere stabilite in base al percorso di studio. Il motivo di tale punto emerge dai DM 509/99 e 270/04, emerge dalle modalità con cui sono creati i settori, ed infine trova riscontro nell'esame di stato.
 - riguardo alla modalità con cui sono stabiliti i tre settori, si deve notare come un settore racchiuda al suo interno tecnici il cui percorso formativo, pertanto nel definire i limiti e/o le competenze in riferimento ad uno specifico campo (quale può essere la progettazione e la direzione lavori di strutture in zona sismica), non si può in nessun caso far riferimento al piano di studi del professionista. È evidente che campi molto specifici non possono far parte dei piani di studi di corsi di laurea diversi tra loro (esempio: ingegneria civile e dell'ambiente e territorio);
 - a rafforzare tale ipotesi "viene incontro" la lettura del DM 270/04 secondo cui (art. 3 comma 4) *Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali*, per cui è compito degli atenei provvedere, verificare ed assicurare che il laureato (triennale) abbia svolto dell'idoneo percorso formativo. Ancora, i DM 509/99 e 270/04 affermano l'autonomia degli atenei nello stabilire i piani di studio e i percorsi di laurea,

pertanto spetta ancora agli atenei il compito di garantire alla società che il laureato abbia l'adeguata *padronanza di metodi e contenuti scientifici generali* anche e soprattutto in relazione alla classe di laurea e al relativo ordine e settore di appartenenza cui il laureato può iscriversi previa superamento dell'esame di stato.

- in ultimo vi è l'esame di stato il cui superamento è condizione imprescindibile per poter essere iscritti agli ordini professionali e pertanto per poter operare secondo i limiti delle competenze stabiliti per i singoli settori e sezioni. L'esame di stato ha (o dovrebbe avere) lo scopo di verificare che il candidato possiede una adeguata preparazione e padronanza dei metodi per poter operare sul territorio secondo i limiti relativi al settore e sezione per il quale sta sostenendo lo stesso esame di stato. L'esame di stato infatti non verte su argomenti esclusivi del percorso di laurea del candidato, ma bensì, sulle materie caratterizzanti i campi di competenza del relativo settore dell'ordine professionale.
- i contenuti del DPR 328, premesso che *non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione* (DPR 328/01 art. 1 comma 2), pongono quale unica condizione di distinzione tra le competenze (riguardo le attività proprie) dell'ingegnere A e B la caratteristica di "*semplicità*" e l' "*uso di metodologie standardizzate*", pertanto in nessuna norma di alcun tipo si fa riferimento a specifici campi di applicazione della professione di ingegnere (A e B), di conseguenza l'unica norma di riferimento per i campi di applicazione della professione di ingegnere resta il Regio Decreto 2537/1925. È evidente come non esistono specifiche norme che pongano limiti di carattere "tipologico" quale può essere la progettazione delle strutture in zona sismica.
- ove le norme sulle competenze non sono ben chiare, deve valere il principio secondo cui "ciò che non è espressamente vietato è concesso" in accordo con le interpretazioni giurisprudenziali più volte espresse in diversi campi.

Si tenga inoltre presente la seguente giurisprudenza:

- Sentenza del Tar della Campania n. 1314/2006 ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.
- Sentenza Consiglio di Stato n. 6610/2008 unicamente le leggi (nonché i regolamenti da esse previsti) possono specificare le competenze delle categorie professionali.

Inoltre si dovrà tener conto di tutta la giurisprudenza prodotta negli anni riguardo alle competenze di tecnici diplomati in genere, la quale identifica e specifica le competenze dei tecnici diplomati, le quali non potranno in alcun caso esser maggiori di quelle dell'ingegnere B.

Al riguardo, si tenga ben presente tutta la giurisprudenza al riguardo delle competenze dei tecnici diplomati, la quale (qui si omettono i riferimenti, facilmente reperibili nei pareri dei vari Consigli di Geometri e Periti Industriali) ai aggiunta alla normativa al riguardo afferma sostanzialmente quanto segue:

- le competenze dei tecnici diplomati sono descritte nell'articolo 16 del R.D. 274/29 e all'art. 16 del R.D. 275/29, in cui sostanzialmente si afferma la competenza dei tecnici diplomati per quanto riguarda le *modeste costruzioni civili*, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato;
- a partire da questa, passando per la L. 1086/71 e L. 64/74, viene confermata la competenza in ambito strutturale dei tecnici diplomati *nei limiti delle rispettive competenze*: la Corte di Cassazione ha riconosciuto il principio secondo cui *il richiamo ai tecnici diplomati fatti dalle due leggi qui citate, ha anche il significato di riconoscere ad essi una normale e generica competenza nel progettare le opere in cemento armato*;
- la giurisprudenza si è più volte espressa circa le competenze dei tecnici diplomati per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori di strutture in cemento armato, i responsi sono tutt'altro che monodirezionali. Alcuni punti fermi possono però individuarsi:
 - non vi sono giurisprudenze che affermano la non competenza dei tecnici diplomati al riguardo di strutture di modeste costruzioni civili senza l'uso del cemento armato;
 - la legislazione non vieta in modo aprioristico al geometra di operare con strutture in cemento armato;
 - un principio più volte espresso è quello secondo cui, per valutare l'idoneità di un tecnico, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento, *non possono essere fissati*

criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della vicenda concreta, anche in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo;

- *ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato; anzi la stessa è specificatamente prevista e consentita sempre che ci si mantenga nei limiti della competenza come determinata dalla rispettiva disciplina professionale;*
- *nella determinazione della modestia dell'opera, si deve adottare un criterio "flessibile", senza criteri fissi e rigidi, adottando cioè un criterio tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, un criterio che si evolve in accordo con le cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnici scientifici che la materia può subire nel tempo.*

Premessi questi punti (ovviamente non esaustivi – si veda meglio al riguardo la giurisprudenza prodotta sulle competenze dei tecnici diplomati) non si può non evidenziare che nessuna legge delimita le competenze facendo riferimento alla progettazione strutturale in zona sismica o alla progettazione in zona sismica in generale.


Tutto ciò premesso appare evidente come:

- il criterio qualitativo per la definizione della semplicità dell'opera e l'utilizzo delle metodologie standardizzate, caratterizzanti i limiti delle competenze degli ingegneri B, non ha ragione di essere individuato nella progettazione di strutture in zona sismica prese in maniera generalizzata;
- i riferimenti per la definizione dei limiti di competenza degli ingegneri B non può essere, come proposto da qualcuno, individuato nella tipologia dell'opera (o per esempio nella tipologia strutturale: cemento armato, acciaio, struttura a telaio ecc...), ne tantomeno nel tipo di analisi richiesto per la medesima opera (per esempio l'analisi modale o altro).

Alla luce di quanto sopra, si potrà iniziare a definire il range delle competenze, senza però "violare" le linee guida qui sisteticamente descritte.

Ovviamente come sopra riportato i range delle competenze vanno intesi nel senso non esclusivo, ma concorrenziale.

non così:



ma così:

